

I.I.S. "GULLI e PENNISI"
ACIREALE

Liceo Classico - Liceo Scientifico

Prot. n. 0001413/A1

Acireale 22/02/2016

Al personale docente
Agli studenti di tutte le sedi
Alla DSGA
Al personale ATA
Alla RSU di Istituto
Sito web

Oggetto: pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza sugli alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'art. 28 della Costituzione
- Visti gli artt. 2047-2048 del Codice Civile
- Visto l'art. 574 del D.lgs. 297/94
- Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
- Visto l'art. 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001
- Visto il D.lgs. n. 81/2008
- Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente

DECRETA

le seguenti disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni al fine di migliorare e potenziare la diffusione di tutte le misure organizzative idonee ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Il personale scolastico è tenuto ad esercitare la sorveglianza sugli studenti e al fine di evitare ogni "vuoto" nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio, così come previsto dal piano del personale ATA predisposto dal DSGA (articolo 53 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009) e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli Uffici dell'Istituzione scolastica o per gravi motivi, assicurando comunque una adeguata copertura da altro personale in servizio.

Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e tendono a prevenire il verificarsi d'eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

1. dall'ingresso dell'edificio scolastico fino al raggiungimento delle aule;
2. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
3. durante l'assenza del docente;
4. durante i cambi di turno tra i docenti;
5. durante la pausa didattica;
6. durante il tragitto da un'aula ai laboratori e/o alle palestre e viceversa;
7. durante le assemblee di classe;
8. durante le assemblee dei rappresentanti di classe;
9. durante le assemblee di Istituto;
10. riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
11. al termine delle lezioni e fino all'uscita dall'edificio scolastico;
12. durante le attività didattiche pomeridiane ed extracurricolari;
13. durante le visite guidate, le attività didattiche esterne e i viaggi di istruzione.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DIDATTICA.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli studenti. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-09 (27.11.2007) che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 2047 Cod. Civ. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 Cod. Civ. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 Cod. Civ., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668).

È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (la Corte di Cass., sez III, 3.2.1999, n.916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio che conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL Scuola 2006-09).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Il docente può consentire allo studente che lo richieda di uscire dall'aula o dal laboratorio controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente necessario.

Durante le lezioni, non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta, salvo casi in deroga autorizzati dal docente in servizio sulla classe, puntualmente annotati.

Le uscite degli studenti dall'aula durante la prima ora di lezione non sono di norma consentite; possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato.

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più studenti, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.

L'apertura delle finestre nelle aule ed ogni altra modifica degli arredi didattici in dotazione dell'aula durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola.

I collaboratori sono tenuti, costantemente, alla vigilanza nelle aree loro affidate.

2. VIGILANZA DURANTE L'ASSENZA DEL DOCENTE. La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza.

La classe priva di docente deve essere per tutto il tempo necessario vigilata dal personale collaboratore scolastico; la vicepresidenza e/o i collaboratori di plesso informati dell'assenza del docente, si attiveranno per verificare le soluzioni possibili per assicurare l'attività didattica e la sostituzione del docente assente.

Si ricorda a tutti gli studenti che non è consentito uscire dalla classe senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione. Gli studenti devono rimanere nell'aula loro assegnata senza riversarsi nel corridoio.

La violazione di questa disposizione sarà sanzionata con adeguati provvedimenti disciplinari. La sostituzione del docente assente viene disposta dalla vicepresidenza nel rispetto delle seguenti priorità:

- docenti a disposizione tenuti al completamento cattedra secondo l'orario di servizio settimanale
- docenti con ore da recuperare derivanti dai permessi orari (max 24 ore)
- docenti tenuti al recupero in quanto la propria classe è impegnata in attività extrascolastiche o altre attività deliberate dal collegio/consiglio della classe, ovvero per sospensione dell'attività didattica deliberata dal collegio
- docenti di sostegno se assente lo studente disabile;
- docenti di attività alternativa, se assente il docente di religione e se il numero complessivo degli studenti non supera 26 unità (al. che seguono l'AA + al. della classe);
- docenti dell'organico di potenziamento se non impegnati in attività programmate;
- docenti della stessa classe che hanno dichiarato la propria disponibilità a effettuare ore aggiuntive/eccedenti di insegnamento (con dichiarazione acquisita agli atti)
- docenti disponibili ad ore aggiuntive/eccedenti il proprio orario di servizio (con dichiarazione acquisita agli atti) solo se rientranti nel budget di ore preventivamente autorizzate
- altro docente disponibile al momento
- docente supplente individuato mediante le graduatorie di istituto (salvo diversa disposizione)

Nel caso in cui non sia possibile effettuare alcuna sostituzione,

- gli studenti verranno ripartiti in piccoli gruppi che saranno accolti in altre classi di pari livello;
- ciascun coordinatore/referente di classe predisporrà un elenco degli studenti suddivisi per gruppi (n.2-4 alunni cad.) da utilizzare in caso di divisione della classe per assenza dei docenti in servizio;
- i docenti a disposizione o con classe non presente, gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti di attività alternativa alla IRC, in assenza degli studenti assegnati e non impegnati in supplenze brevi, prestano regolarmente il servizio in attività concordate (progetti di ampliamento) e non devono allontanarsi dalla scuola; è possibile concordare preventivamente eventuali slittamenti di orario.

Nel caso di contemporanea assenza di più docenti si procederà alla loro sostituzione secondo il seguente ordine:

- situazioni particolari segnalate in precedenza
- numerosità della classe

- in relazione ai bienni e con precedenza per le classi del primo biennio, si provvederà alla sostituzione dei docenti assenti nelle 1^a e 2^a classi;

In considerazione dell'importanza dell'efficacia del servizio ai fini dell'integrazione degli alunni diversamente abili, un docente di sostegno in orario di servizio non può essere utilizzato per supplenza in classe differente da quella in cui sta prestando servizio, a meno di casi particolari in cui la scuola non abbia già impegnato tutti i docenti disponibili, utilizzabili secondo i criteri di cui al comma 1 per la sostituzione, ovvero nella situazione di cui al successivo comma 4.

In caso di situazione di emergenza, per assenza improvvisa ed imprevista dell'insegnante di sostegno di una classe in cui sia presente un alunno certificato di disabilità grave, che potrebbe compromettere la propria e l'altrui incolumità, si provvede alla sostituzione utilizzando un apposito quadro orario settimanale che include insegnanti di sostegno di altre classi in situazione di compresenza. L'organizzazione di tale servizio è da intendersi solo per soluzioni estemporanee e adottate per breve durata.

In mancanza dell'alunno certificato, l'insegnante di sostegno rimane nella stessa classe, in quanto contitolare; in alternativa può effettuare un intervento didattico suppletivo ad alunni diversamente abili in altra classe. In situazioni di necessità, viene assegnato ad altra classe in sostituzione del collega assente.

Il quadro settimanale delle disponibilità per supplenza di cui al comma 1, è compilato dal Dirigente scolastico, ovvero dai suoi collaboratori, tenendo in considerazione:

- a) l'esigenza di garantire prioritariamente le sostituzioni nelle prime e nelle ultime ore antimeridiane di lezione;
- b) le preferenze di collocazione oraria espresse dai docenti con ore a disposizione;
- c) le disponibilità per sostituzioni, in particolare alla prima ora, dichiarate da altri docenti.
- d) l'esigenza di evitare sovrapposizioni orarie di disponibilità nello stesso giorno.

Gli uffici del dirigente scolastico, dopo aver verificato la concreta possibilità di sostituire realmente il docente assente, provvederanno, in caso negativo, a modificare l'orario di lezione e far entrare e/o uscire gli allievi delle classi prive di docenti in orari diversi da quelli regolarmente previsti dall'Istituto.

Tale disposizione sarà annotata sul registro delle sostituzioni con l'indicazione del docente assente e nel contempo sarà tempestivamente comunicata alle famiglie degli studenti destinatari del provvedimento con obbligo di verifica dell'avvenuta ricezione, condizione indispensabile all'effettiva modifica dell'orario di entrata/uscita degli allievi.

Nel caso in cui le classi prive di docenti risultino scoperte solo in alcune ore centrali, al fine di assicurare comunque l'erogazione delle attività didattiche previste nelle ore successive e garantire la vigilanza sugli studenti, dopo aver esperito tutte le misure previste dal presente punto della direttiva, si dispone che gli uffici di vicepresidenza formalizzino incarichi affinché il controllo venga esercitato dai collaboratori scolastici del piano e nel caso di più classi scoperte sullo stesso piano da altro personale ATA.

3. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli studenti. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. E' necessaria inoltre la presenza fissa di un collaboratore scolastico, durante tutto l'arco della giornata, all'ingresso principale dell'Istituto, con compiti di vigilanza sugli ingressi-uscite e di portierato.

Come previsto dal CCNL, **per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

A questo proposito **si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.**

Sempre per favorire il cambio di turno, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2° ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione. Gli studenti devono rimanere nell'aula loro assegnata senza riversarsi nel corridoio.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

5. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO-PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE.

Al fine di regolamentare **la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/pausa di socializzazione, della durata di 15 minuti ed intercorrente tra la fine della 3°ora e l'inizio della 4°ora di lezione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti in base al proprio orario di insegnamento (per intero se hanno 3° e 4° ora, per la prima o seconda parte dell'intervallo se hanno rispettivamente solo la 3° o 4° ora di lezione) ovvero da tutti i docenti secondo quanto indicato nel Piano di vigilanza appositamente predisposto.**

I collaboratori scolastici durante l'intervallo/pausa di socializzazione, vigileranno il corridoio di competenza, i bagni e l'area cortiliva di pertinenza dell'istituto, anche al fine di far rispettare il divieto assoluto di fumo. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (ad esempio per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a favorire una ordinata uscita degli alunni dalle classi, non prima del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale.

Nessuno studente può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico se non prelevato personalmente da chi esercita la potestà parentale o da persona maggiorenne con delega firmata da chi esercita la potestà parentale.

In entrambi i casi, l'adulto che preleva lo studente firma un registro indicando gli estremi del documento d'identità.

Il docente dell'ora avrà cura di registrare l'uscita sul registro elettronico.

I permessi speciali di uscita anticipata rilasciati per documentati motivi dalla Presidenza devono essere esibiti sempre al personale di servizio in portineria ad ogni uscita.

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe ha il compito di avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. Il coordinatore monitora altresì l'andamento del monte ore di classe e la situazione delle assenze dei singoli studenti, provvedendo alle opportune segnalazioni alla vicepresidenza per il monte ore-classe e alle famiglie per le assenze totalizzate dal singolo studente.

7. VIGILANZA DURANTE L'ASSEMBLEA DI CLASSE

Durante l'assemblea di classe il docente che ha firmato la richiesta degli alunni concedendo la propria ora per permettere lo svolgimento dell'assemblea è obbligato a restare nell'aula dove si svolge l'assemblea e a garantire la vigilanza sulla classe.

Qualora l'assemblea degeneri il docente suddetto è tenuto a sospendere l'assemblea e riprendere la lezione.

I docenti delle classi vicine che svolgono regolarmente la propria lezione sono ugualmente tenuti ad intervenire e a segnalare alla Presidenza la situazione di pericolo determinata dalla mancanza di ordine nello svolgimento dell'assemblea e nella eventualità a segnalare l'assenza del docente che ha concesso l'ora per l'assemblea.

8. VIGILANZA DURANTE L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

La vigilanza durante lo svolgimento dell'assemblea dei rappresentanti di classe è garantita dai collaboratori scolastici, dal Dirigente Scolastico o da un docente all'uopo delegato.

Qualora l'assemblea dei rappresentanti di classe degeneri i collaboratori scolastici del piano interessato sono tenuti ad informare tempestivamente gli uffici del Dirigente Scolastico per i provvedimenti di competenza e per la sospensione dell'assemblea.

9. VIGILANZA DURANTE L'ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Durante le assemblee di Istituto, si ritiene operante a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee si svolgono in orario scolastico.

Per tali ragioni, la nota ministeriale prot. n. 4733 del 26.11.03 impone l'obbligo di verificare la presenza dei docenti e degli alunni.

Non vale il richiamo al principio che la legge attribuisce ai docenti solo un diritto di assistere e non un obbligo, in quanto questo diritto è riferito ai docenti in generale, ma nulla esclude che, per gli insegnanti che sono in servizio in quel giorno e in quelle ore, sussista anche un obbligo che trova il suo presupposto nel contratto e non in circolari ministeriali.

Ancora minor rilievo ha il richiamo al diritto degli alunni di riunirsi liberamente.

Infatti, la vigilanza, non impedisce il legittimo e libero esercizio di tale diritto, che non verrebbe per nulla coartato dalla semplice presenza del personale di vigilanza, che si limiterebbe ad intervenire nei casi previsti dalla legge. Anzi, il riconoscimento della facoltà dei docenti ad assistere, dimostra che la presenza di costoro non intralcia il normale e libero esercizio dello stesso.

Durante l'assemblea d'Istituto è da considerarsi sospesa ogni altro tipo di attività didattica, pur considerando tale giornata nel novero dei giorni di lezione annuali utili ai fini della validità dell'anno scolastico.

La vigilanza durante lo svolgimento dell'assemblea d'istituto è coadiuvata dai collaboratori scolastici, dal Dirigente Scolastico o da un docente all'uopo delegato.

10. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO".

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

11. VIGILANZA IN PALESTRA

In palestra e nel tragitto aula-palestra e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti di Scienze Motorie in orario, che in caso di necessità possono richiedere l'aiuto di un collaboratore scolastico.

12. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici/venti alunni.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, per non incorrere nella "culpa in vigilando" in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Adeguate istruzioni sono altresì impartite anche ai genitori, mediante comunicazione scritta, sul comportamento a cui si devono attenere gli alunni durante i viaggi di istruzione, soprattutto in quelli con pernottamento.

In caso di trasgressione dei figli, alle disposizioni impartite, in particolare durante il periodo notturno, la responsabilità in ordine ad eventuali infortuni o danni arrecati a cose o a terzi ricade unicamente sui genitori per "culpa in educando" (art. 2048 comma 1 Cod. Civ.).

E' ormai un dato recepito dalla normativa vigente che i genitori restano responsabili del comportamento dei figli quando l'illecito derivi non dalla carenza di vigilanza, ma da un deficit educativo imputabile alla famiglia (culpa in educando), ad esempio nel caso in cui il minore si rendesse responsabile di comportamenti lesivi, nonostante la predisposizione della vigilanza durante le uscite didattiche.

La partecipazione alle uscite di alunni che assumono a scuola un comportamento particolarmente irrispettoso sarà oggetto di valutazione con le famiglie, laddove il consiglio di classe lo ritenesse necessario.

DISPOSIZIONI FINALI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela delle studentesse e degli studenti e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative. Esse riguardano, soprattutto, alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. La corretta ed efficace applicazione di queste misure organizzative richiede la massima collaborazione professionale di tutto il personale scolastico docente e non docente.

E' necessaria la scrupolosa applicazione delle norme vigenti in materia di comunicazione delle assenze da parte dei docenti e del personale ATA:

la corretta e tempestiva comunicazione delle eventuali assenze, la programmazione concordata di eventuali impegni derivanti dalla presenza di particolari permessi (Legge 104, Diritto allo studio, partecipazioni a organismi istituzionali/sindacali, etc.) rappresentano le condizioni fondamentali per consentire agli uffici del Dirigente Scolastico la possibilità di programmare le possibili sostituzioni e verificare eventuali modifiche dell'orario di lezione, da comunicare con adeguata solerzia ai genitori, per garantire sia la vigilanza sugli alunni sia l'erogazione delle lezioni.

Particolari disposizioni, nel rispetto delle tutele e dei diritti sindacali, saranno impartite in caso di necessità al fine di informare le famiglie degli studenti e ad assicurare la vigilanza agli studenti presenti in Istituto durante le assemblee sindacali e periodi di agitazioni/sciopero.

E' fatto obbligo a chiunque, a qualsiasi categoria del personale scolastico appartenga, di intervenire qualora ravveda da parte di uno o più studenti comportamenti illeciti che potrebbero comportare pericoli per sé o per altri, o comunque in presenza di una qualsiasi turbativa al regolare svolgimento della vita scolastica, riferendone inoltre alla Direzione dell'Istituto per eventuali provvedimenti disciplinari.

Si ricorda che nell'ipotesi malaugurata di un incidente l'insegnante o chi era presente al fatto o è in qualche misura coinvolto (soccorritori, testimone etc.) è tenuto a stendere una dettagliata relazione sull'accaduto da consegnare al più presto, entro massimo 24 ore al dirigente scolastico che, a sua volta, deve svolgere un'indagine amministrativa per documentare i fatti. Si evidenzia che la relazione deve descrivere minuziosamente i fatti, gli orari, i luoghi, i testimoni, le dichiarazioni dei presenti all'incidente, i soccorsi prestati, i soccorsi richiesti, i tempi di queste richieste e tutto ciò che può consentire ad un magistrato di ricostruire, anche a distanza di tempo, la dinamica dell'incidente per individuare le responsabilità.

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica.

In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante.

Tale azione può trovare appoggio nei progetti presenti in Istituto come servizi alla persona (sportello di ascolto psicologico CIC).

I comportamenti negativi degli studenti devono comunque essere segnalati (in primo luogo attraverso l'annotazione sul registro di classe elettronico) e considerati anche nella loro rilevanza disciplinare.

Situazioni che risultino particolarmente difficili da gestire devono essere rappresentate dai coordinatori di classe agli uffici del Dirigente scolastico per tutte le iniziative di competenza.

Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della Nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip. /Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce un'infrazione ancor più grave (vedi appendice al regolamento interno di istituto).

I docenti sono invitati al costante controllo sulla classe, ad esigere il massimo rispetto delle regole previste, innanzitutto attraverso l'autorevolezza del loro esempio e della loro competenza professionale, cui concorre come prerequisito fondamentale la capacità di gestire la classe affidata e di alimentare l'interesse per l'attività che si va svolgendo.

Nelle situazioni di comportamenti scorretti reiterati, il docente coordinatore informerà la famiglia dell'alunno e il Consiglio di Classe, per i provvedimenti disciplinari del caso.

I collaboratori del Dirigente Scolastico vigileranno affinché le seguenti disposizioni vengano rispettate.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Elisa Colella

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL'ART. 3 C.2 DEL D.LGS. N.39/1993